



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DELEDDA COPPOLA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

CIG: BBC89C9140

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA FORNITURA DI REGISTRI PER GLI ESAMI DI
STATO**

- ai sensi dell'art. 38, dell'allegato II.14 - D. Lgs. 36/2023 - per i Servizi e forniture;
- ai sensi dell'art. 28, dell'allegato II.14 - D. Lgs. 36/2023 - per i lavori.

Servizi e forniture / Lavori - (D. Lgs. 36/2023)

Estremi del contratto/ordine e degli eventuali atti aggiuntivi	prot. n. 7651 del 25/05/026
Indicazione dell'esecutore	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Via F. Bernini, 22/A- 43126 (Parma) Codice fiscale / Partita I.V.A. 00150470342
Per Servizi e forniture: nominativo del direttore dell'esecuzione o del RUP	La Dirigente Scolastica prof.ssa Franca Maria Branca
Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e data di effettiva esecuzione	Consegna effettuata in data 03/06/2026
Importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore	€173,44 IVA inclusa (€ 142,16 imponibile – € 31,28 IVA al 22%)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il D. lgs. 36/2023 e ss.mm., in particolare l'art. 116 e l'allegato II.14;
- Vista la decisione a contrarre prot. n. 7656 del 25/05/2026;
- Visti i controlli previsti dalla normativa vigente;
- Visto l'ordine prot. n. 7651 del 25/05/026;
- Vista la relativa consegna del materiale in data 03/06/2026;

CERTIFICA

che la fornitura di seguito specificata,

Tipologia servizi e forniture / lavori	Quantità
--	----------

REGISTRI PER GLI ESAMI DI STATO	Registro Esami Licenza; Verbale Prova Scritta; Carta Quadretti; Carta Righe;
---------------------------------	---

È stata regolarmente eseguita in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali e precisamente:

1. la fornitura è stata eseguita nei tempi previsti;
2. è stato rispettato l'importo previsto nel contratto/ordine;
3. il materiale fornito è risultato qualitativamente e tecnicamente conforme alle finalità cui era destinato;
4. la fornitura non ha dato luogo a vertenze.

Pertanto, si attesta la regolare esecuzione della fornitura ai fini della liquidazione della relativa fattura.

Catania 03/06/2026

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Franca Maria Branca
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Appendice normativa

Articolo 38. Certificato di regolare esecuzione dell'allegato II.14 - D. Lgs. 36/2023 per Servizi e Forniture

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 36, comma 7.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 29.

Articolo 28. Certificato di regolare esecuzione dell'allegato II.14 - D. Lgs. 36/2023 per i Lavori

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;

b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

- 1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
- 2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- 3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
- 4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
- 5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma

la completezza.

4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 27.

5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.